



SENT. 103/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Ida	CONTINO	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **59055** del registro di segreteria, proposto da:

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Leoci - p.e.c.:
leoci.fabio@coabrindisi.legalmail.it -;

contro

- **Inps**, in persona del legale rappresentante pro-tempore non
costituito.

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, n. 24/2021
pubblicata in data 14 gennaio 2021.

Visti gli atti del giudizio.

	SENT. 103/2024	2	
	Nell'udienza pubblica del 16 aprile 2024, svoltasi con l'assistenza del		
	segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, non presente l'appellante; non		
	costituitosi l'Inps.		
	FATTO e DIRITTO		
	Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Puglia, in		
	composizione monocratica, ha respinto il ricorso del sig. OMISSIS, ex		
	sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza il 20 giugno		
	2016, con un'anzianità utile di anni 14, mesi 11 e 17 giorni alla data del 31		
	dicembre 1995, volto ad ottenere la riliquidazione della pensione con		
	l'applicazione della percentuale del 44% prevista dall'art. 54 del d.P.R. n.		
	1092/1973.		
	Con atto d'appello ritualmente proposto, depositato in data 16 luglio 2021, il		
	pensionato ha contestato la sentenza, deducendo: <i>"errata interpretazione</i>		
	<i>dell'art.54 1° co. del d.P.R.n.1092 del 29.12.1973 e dell'art.1, co.12 della</i>		
	<i>l.n.225 dell'8.08.1995. Questione interpretativa dell'arrotondamento "al</i>		
	<i>mese" in via analogica l.274/1991"</i> .		
	Conclusivamente, ha chiesto di: riconoscere l'applicazione secondo il		
	principio di analogia, dell'arrotondamento del mese e quindi di dichiarare che		
	alla data del 31/12/1995 aveva 15 anni di servizio utile; ottenere la		
	riliquidazione della pensione con l'applicazione, sulla quota calcolata con il		
	sistema retributivo, dell'aliquota del 44% ai sensi dell'art.54 del		
	d.P.R.n.1092/1973 ed in subordine, di applicare il coefficiente annuo del		
	2,44% in ossequio a quanto affermato dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1		
	del 4 gennaio 2021, il tutto con arretrati, maggiorati degli accessori di legge e		
	vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore.		

	SENT. 103/2024	3	
	All'udienza del 23 gennaio 2024, constatata la mancata comparizione		
	dell'appellante ancorché avesse regolarmente ricevuto - giusta comunicazione		
	segretariale di posta elettronica del 13 luglio 2023 - il relativo decreto		
	presidenziale di fissazione della data d'udienza, veniva emessa l'ordinanza n.		
	1/2024 con la quale, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., si rinviava il giudizio		
	all'odierno dibattimento, disponendosene la notifica alle parti in causa.		
	L'ordinanza suddetta è stata debitamente notificata al difensore		
	dell'appellante in data 14 febbraio 2024, come da relata in atti.		
	Tanto osservato in punto di fatto, il Collegio, constatata la mancata		
	comparizione dell'appellante anche all'odierna udienza, non può che		
	procedere in conformità a quanto previsto dall'art. 196 c.g.c. e dichiarare		
	d'ufficio l'improcedibilità del ricorso.		
	Riguardo alle spese, non vi è luogo a provvedere ai sensi dell'art. 31, comma		
	3, c.g.c., stante la pronuncia in rito e considerata la mancata costituzione		
	dell'Istituto previdenziale.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, dichiara improcedibile l'atto d'appello in epigrafe.		
	Nulla per le spese.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 2 MAGGIO 2024		

	SENT. 103/2024	4	
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 2 MAGGIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 2 MAGGIO 2024		

SENT. 103/2024

5

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani